



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'ECCEZIONE DI INESISTENZA DELLA NOTIFICA NON
COMPRENDE ANCHE QUELLA DI NULLITÀ DELLA STESSA**

Sentenza del 12/09/2025, dep. 19/09/2025, n. 332/2025

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, sez. 2, in
composizione monocratica.

Composizione

Giud Est. Paolitto

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Mutamento delle
deduzioni ed inserimento di nuovi temi di indagine -
Inammissibilità - Fattispecie relativa a vizi del procedimento
notificatorio.

Massima

In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha escluso l'ammissibilità delle nuove contestazioni che il ricorrente - a fronte della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta notifica dell'avviso nei suoi confronti - aveva formulato in ordine alla legittimità di tale notifica, trattandosi di eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, ma formulate solo in udienza o in memoria, con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale, atteso che costituisce eccezione nuova, non consentita, quella con la quale il contribuente introduce una *causa petendi* diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo).

Rif. normativi

D.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24, 57.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Conf:
giurisprudenziali Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5369 del 02/03/2017 (Rv. 643479 - 01)
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8398 del 05/04/2013 (Rv. 625934 - 01)

Vedi:
Cass.: Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014 (Rv. 631568 - 01)
Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 23856 del 05/09/2024 (Rv. 672153 - 01)

Anno pubb. 2025